

DETERMINAZIONE N. 70 del 28 marzo 2018

Oggetto: Legge regionale n.8/2016, art.1comma 1 - Collocamento in quiescenza istruttore direttivo, ai sensi delle leggi regionali n.9/2015 e n. 8/2016.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'istanza, registrata con prot. camerale n. 11387 del 13/giugno/2016, del dipendente camerale Sig. D'Agata Salvatore, nato a OMISSIS residente in OMISSIS, in servizio presso questa Camera di Commercio I.A.A. della Sicilia Orientale sede legale di Catania con la qualifica d'istruttore direttivo presso l'Area Anagrafico certificativa Registro Imprese Infocenter sede di Catania;

Considerato che con l'istanza di cui sopra il dipendente de quo chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 1 della l.r. 24/5/216 n. 8;

Tenuto conto che il dipendente de quo dichiara con la superiore istanza di avere raggiunto, alla data del 16/12/2017, data di presunta maturazione del diritto a pensione, per condizioni anagrafiche e contributive la quota complessiva di anni 97, mesi 11 e gg. 14 compresi i periodi ricongiunti e riscattati,

Effettuate da parte dell'Ufficio Personale sede di Catania la verifica dei requisiti anagrafici e contributivi alla data del 16/12/2017 in ordine:

anni 61 e mesi 7 di età anagrafica;

anni 36, mesi 6 e gg. 7 di anzianità contributiva comprensiva di servizio prestato presso la Camera e di periodi ricongiunti con delibera di G.C. n. 100/1988;

Considerato pertanto che la quota raggiunta dal dipendente alla data del 16/12/2017 dallo stesso indicata è pari a quota: anni 98, mesi 1 e gg. 7;

Considerato pertanto che l'istante avrebbe maturato alla predetta data i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente (cfr. legge 243/2004 art. 1 com. 6 e s.m.i. e combinato disposto con l'art. 52 com.5 l.r. n. 9/2015 e s.m.i.) prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 per il conseguimento del diritto alla pensione di *anzianità*, in quanto la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota (fino all'anno 2018);

Tenuto conto che il dipendente è stato assunto ed inquadrato nei ruoli camerali a far data dal 2/5/1985 con delibera di Giunta Camerale n. 10/1985 con decorrenza stipendiale a far data dal 2/5/1985;

Tenuto conto che con delibera di Giunta camerale n. 247/1988 l'interessato ha riscattato il servizio militare ai fini previdenziali e della buonuscita per un periodo di mesi 11 e giorni 8 (corrente dal

15/6/1977 al 7/7/1978), altresì con delibera di G.C. n. 100/1988 è stato riconosciuto il ricongiungimento di ulteriore periodo secondo le disposizioni della legge 29/79 art. 2, solo ai fini della quiescenza, per un periodo pari ad anni 2, mesi 9 e giorni 21 (periodo totale ricongiunto pari ad anni 3, mesi 8, giorni 29).

Verificate da parte dell'Ufficio Personale la presenza dei requisiti soggettivi per il diritto alla pensione di anzianità secondo la norma transitoria dell'art. 52 della l.r. 9/2015 in materia di collocamento in quiescenza le cui disposizioni testualmente recitano:

"Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2 e 3 legge regionale n. 21/1986 e ss.mm.ii. collocati in quiescenza entro il 31/dicembre/2020 con i requisiti pensionistici di cui al d.l. n. 201/2011 convertito in legge 214/2011 sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 l.r. 21/2003, come modificato dall'art. 51 comma 2 (media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni), con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico annuo lordo che non può in ogni caso superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2016 e dell'85% per coloro che maturano i requisiti dall'1/gennaio/2017 al 31/dicembre/2020" (cfr. comma 1 art. 52 l.r. 9/15),

*".....I dipendenti che nel periodo dall'1/1/2017 al 31/12/2020 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente **prima** dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti a domanda....., termine perentorio di cui al comma 3" (cfr. comma 5 art. 52 l.r. 9/15),*

".....Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizionidi cui alla l.r. 21/86 collocati in quiescenza ai sensi del comma 5 sono riconosciuti i trattamenti di pensione con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni" (cfr. comma 6 art. 52 l.r.9/15);

Considerata la l.r. n. 8 del 17/5/2016 intitolata "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" pubblicata in G.u.r.s. il 24/5/2016 che ha esteso all'art.1 comm1,2,3 al personale delle Camere di Commercio della Sicilia le disposizioni di cui all'art. 51 l.r. 9/2015 e le disposizioni di cui all'art. 52 l.r. 9/2015 limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati;

Vista la delibera del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 19 del 22/7/2016 con oggetto: "L.R.17/5/2016 art.1. Istanze di collocamento in quiescenza. Determinazioni in merito" con cui tra l'altro sono stati richiamati i criteri di efficienza ed economicità, definiti nella Consulta dei Segretari Generali tenutasi a Palermo il 28/giugno/2016, da adottare per la messa in quiescenza del personale avente i requisiti;

Tenuto conto del calendario stabilito in sede di riunione dei dirigenti camerali presieduta dal Segretario Generale il 31 marzo 2017, di cui è stato redatto relativo verbale, per la messa in quiescenza dei dipendenti che hanno raggiunto nell'anno 2017 i requisiti pensionistici secondo le disposizioni dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015;

Vista la nota del dirigente dell'Ufficio Personale prot. n. 8515/U del 10/4/2017 con cui veniva comunicato al dipendente Sig. D'Agata Salvatore la data del collocamento in quiescenza disposta per il giorno 1/luglio/2018, secondo la normativa di cui all'art. 52 comma 5 l.r. 9/2015, oltre alla comunicazione sulle giornate di ferie spettantegli fino alla data del collocamento in quiescenza;

Visto l'art. 75 del contratto di lavoro afferente, comparto non dirigenziale, sul preavviso e ritenuto rispettato il termine del preavviso o meglio non dovuto nella fattispecie trattandosi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata da istanza del lavoratore accettata dall'Ente nei termini di legge;

Accertato di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, secondo i requisiti pre-Fornero ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 5 l.r. n. 9/2015 e s.m.i., per il conseguimento del diritto alla pensione di *anzianità*, in quanto la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota fino all'anno 2018 ;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 si introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e la tabella A della stessa legge;

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015 che dispone di conferire i trattamenti di pensione in via provvisoria in attesa di approfondimenti sulle modalità di calcolo della pensione;

Visto il comma 6 dell'art.20 della L. R. n.21/2003 che apporta modifiche nella determinazione della buonuscita prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla

liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti regionali, sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003 per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo;

Visto il comma 8 dell'art.13 " Norme di contenimento della spesa della P.A. regionale" L. R. 17.3.2016, n.3 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr invero la stessa verrà erogata secondo le previsioni di cui all'art.52, comma 8 della L. R. n.9/2015 così come sostituito dall'art.1, comma 8 lettera b) della L. R. n.12/2015 nonché della circolare Assessorato Regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti

anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i."

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti "Fornero" indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato Regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

Viste le circolari regionali n.70272 del 25.5.2015, n. 18997 del 16.6.2015, n. 99685 del 23.7.2015 e n. 28010 del 14.9.2015, che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione delle LL.RR. n.9/2015 e n.12/2015;

Considerato che l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 19, mesi 7 e giorni 17 sino al 31/12/2003 (dal 2/5/1985 al 31/12/2003) ed anni 14 e mesi 6 dall'1/1/2004 al 30/6/2018 per cui il dipendente ha diritto ad un trattamento previdenziale complessivo arrotondato ad anni 34;

Preso atto pertanto che l'indennità di buonuscita, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, lettera b, dell'art.1 della legge regionale n.12/2015, è corrisposta con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui la dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art.24 del D.L.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e s. m. i.;

Considerato che l'interessato raggiunge, ai sensi della suddetta normativa, il requisito per la pensione di vecchiaia in data 17/9/2023: l'unica quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata successivamente dopo 24 mesi dalla data del 17/9/2023 in un unico importo;

Vista la determina del Segretario Generale n. 132 del 5/8/2016 titolata: "Dotazione pianta organica Camera di Commercio di Catania, Ricognizione",

Vista la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 8 del 28/7/2017 titolata: "Programmazione del fabbisogno di personale – Camera di Commercio di Catania",

Vista altresì la delibera di Giunta Camerale n. 7 del 9/1/2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa specificate di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente Sig. D'Agata Salvatore nato a OMISSIS, in servizio presso questa Camera di Commercio I.A.A. di Catania con qualifica d'istruttore direttivo presso l'Area Anagrafico certificativa Registro Imprese Infocenter sede di Catania;

con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 l.r. n. 8/ 2016 e del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., con collocamento in quiescenza e cancellazione dal ruolo camerale a decorrere dall' 1/Luglio/2018;

di conferire in via provvisoria, in attesa di eventuali chiarimenti per l'elaborazione del calcolo del

trattamento di quiescenza, il trattamento pensionistico, secondo i fogli di calcolo predisposti dall'Ufficio Personale di codesto Ente, salvo conguagli positivi e/o negativi;

di considerare di conseguenza la dotazione organica di questo Ente ridotta di un numero pari all'unità lavorativa che cesserà dal servizio;

di regolare il trattamento di fine servizio secondo il disposto dell'art. 52 comma 8 della l.r. 9/2015, dell'art. 1 comma 8 lettera b della l.r. di modifica del 10/7/2015 n. 12/2015 nonché della circolare Assessorato regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza *“Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i.”*.

Pertanto per i dipendenti collocati in quiescenza anticipatamente, ai sensi dei commi 3 o 5 dell'art. 52 l.r. 9/2015, le condizioni per la liquidazione del Tfs o Tfr si realizzeranno solo alla maturazione dei requisiti “Fornero” indicati nella tabella A della circolare n. 70272/2015 Assessorato regionale autonomie locali e funzione pubblica servizio 1;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alfio Pagliaro